ANNO XXVII. — Martedì 3 Febbraio 1874 — N. 34.

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI

	Anno	Semestre	Trimestre
Roma e provincie del Regno	L. 32	L. 17	L. 9
Svizzera	» 40	» 24	» 16
Francia	» 58	» 30	» 16
Austria e Germania	» 50	» 29	» 15
Inghilterra, Belgio, e altri Stati d'Europa	» 70	» 37	» 20
Turchia, Stati Uniti, Messico	» 80	» 42	» 22

Gli abbonamenti cominciano col 1° d'ogni mese.
I richiami e cambiamenti d'indirizzo devono aver unita la fascia in corso sotto cui si spedisce il giornale.
Ciascun foglio cent. 10 così per Roma come per le provincie.
Un foglio arretrato cent. 20.

L'OPINIONE
GIORNALE QUOTIDIANO

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO

In Roma, all'ufficio del giornale, piazza Sora, N. 12, piano 1°.
Nelle provincie, presso gli uffici postali.
A Parigi, all'Agence Havas, rue J. J. Rousseau, N. 31. A Londra, Delizy Davies et Comp., N. 1, Cecil Street Strand.
Le lettere ed i reclami devono essere inviati franchi alla Direzione del Giornale. — Non si restituiscono i manoscritti.
Per gli annunzi in quarta pagina rivolgersi all'Agenzia di pubblicità diretta da A. TAROGA, via Cacciabove, vicolo del Pozzo, N. 54 (presso piazza Colonna) Roma. — Prezzo centesimi 30 ogni linea. — Pagamento anticipato.
Gli abbonamenti che si prendono per l'estero devono pagarsi in oro.

Roma, 2 Febbraio

BOLLETTINO POLITICO

Le sorti della lotta elettorale in Inghilterra sono più che mai incerte, ma senza giungere fino a credere che siano per prevalere i conservatori, è assai probabile che il partito liberale vinca, in fin dei conti, di pochi voti, e così il gabinetto Gladstone si trovi rispetto alla nuova Camera in condizioni press'a poco identiche a quelle in cui si trovava rispetto alla Camera testè disciolta. Ma il signor Gladstone il quale stimava troppo precaria la vita del gabinetto con quella debolissima maggioranza, sarà disposto, nell'ipotesi da noi accennata, a rimaner al potere senz'aver tratto alcun vantaggio dalle elezioni generali, da lui promosse appunto per uscire da ogni incertezza?

Già una parte della stampa inglese si preoccupa di questo caso molto probabile e riferisce la voce, che avverandosi il medesimo, il signor Gladstone si ritirerebbe o almeno modificherebbe grandemente il gabinetto, assumendo egli stesso un ufficio diverso da quello che sostiene presentemente.

Non vogliamo dare soverchia importanza a queste voci ancor premature, e tanto meno esaminare qual giovamento recherebbero al partito liberale i mutamenti ministeriali di cui si parla. Per recare un giudizio è necessario aspettare che le elezioni siano più innoltrate. Tuttavia è mirabile l'attività con cui in Inghilterra tutti i partiti esercitano il diritto elettorale, ed essa vale a dimostrarci come sia viva in quella nazione la cura degli interessi politici, ed a spiegare eziandio l'azione vigorosa e proficua del sistema parlamentare ch'è entrato, per così dire, nel sangue del paese.

Il *Giornale Ufficiale* francese pubblica i decreti di nomina di 82 *maires*. Il governo ha incominciato, per tal modo, a mettere in esecuzione la nuova legge testè votata dall'Assemblea, a termini della quale la nomina dei *maires* spetta al governo, che può sceglierli anche fuori dei Consigli municipali. È noto che, appena promulgata la legge, molti *maires* si sono affrettati a presentare le proprie demissioni, prevedendo che il governo non li avrebbe confermati in ufficio. Ora però staremo a vedere come i nuovi nominati se l'intenderanno coi Consigli, e in qual modo il governo risolverà i conflitti che inevitabilmente sorgeranno.

Nella seduta della Camera dei deputati della Baviera, del 30, il deputato Dürrschmidt interrogò il ministro del culto se fosse informato delle pastorali pubblicate dai vescovi senza il *visto* del governo relativamente alle elezioni del Reichstag, e se in ciò non iscorgesse un atto contrario alle leggi, una violazione della Costituzione.

Il telegrafo ci ha già fatto conoscere l'interpellanza e la risposta del ministro. Ora i giornali tedeschi ci recano il testo di entrambe. Il ministro dei culti rispose non esservi articoli di legge, in forza dei quali il modo di procedere dei vescovi potesse dirsi illegale. Secondo lui, l'obbligo del *placet* non può applicarsi alle pastorali. Ciascuno vede come questi principii proclamati dal ministro bavarese siano in aperta contraddizione con quelli che il principe di Bismarck non solamente ha applicati in Prussia, ma vorrebbe estendere a tutta la Germania ed anche all'estero. Finora il governo bavarese non si è posto in aperta lotta col governo germanico, ma i fatti da noi narrati sono sintomi di prossime complicazioni.

LA CIRCOLAZIONE CARTACEA

La Relazione dell'on. Mazzanotte rispetto alla legge regolatrice della circolazione cartacea s'aggira più intorno alla quistione finanziaria che all'economica. Noi rinunciamo ora così a analizzarla, come a discuterla. Se in fatto di finanza c'insegna niente di nuovo, in fatto di credito è estremamente laconica.

Non vogliamo però tacere che fece poco buona impressione il veder sollevata la quistione della conversione dei beni stabili delle Opere pie e il domandar lo stanziamento d'un fondo d'estinzione pel corso forzato, mentre si lotta col disavanzo annuale e la Commissione cercò di palliarlo proponendo che al rimborso de' debiti redimibili ed alle costruzioni di strade ferrate si provveda con emissione di rendita, e mentre si stabilisce nella legge stessa l'aumento della circolazione a corso forzato, confermando l'emissione del miliardo.

Quanto al progetto di legge, la Commissione ha ammesso quasi intero quello del ministero, peggiorandolo in qualche parte. Essa riconosce la necessità della limitazione della circolazione delle Banche e in parte la restringe, intanto che aumenta la circolazione delle Banche popolari di fatto o di nome, autorizzando di portarla a 30 milioni, in luogo di 12 milioni a cui ascendeva alla fine di novembre per le Banche popolari e a circa 14 per gli altri Stabilimenti di credito. E, cosa strana, il progetto stabilisce che la riserva delle Banche popolari possa comporsi di biglietti a corso legale, di cui hanno facoltà di emettere il quadruplo, purchè non ecceda il capitale versato.

Quindi in Italia si avrà questo fenomeno, che un biglietto a corso forzato può generare tre biglietti a corso legale per le Banche d'emissione e un biglietto a corso legale può generare quattro biglietti a corso fiduciario per le Banche popolari, cosicchè un biglietto a corso forzato di lire cento si può convertire in 1,200 lire di biglietti delle Banche popolari. Il Goethe non ha neppur immaginato di attribuir tanta potenza al cancelliere imperiale del Faust.

Ecco senz'altro il nuovo progetto:

Istituti che possono emettere biglietti.

Art. 1. Durante il corso forzoso è vietato a qualsiasi privato, Società od ente giuridico di emettere biglietti od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, ad eccezione dei seguenti Istituti:

Banca Nazionale nel regno d'Italia;
Banco di Napoli;
Banca Nazionale Toscana;
Banca Romana;
Banco di Sicilia;
Banca Toscana di credito per le industrie ed il commercio d'Italia,

Salvo le disposizioni degli articoli 27 e 28 della presente legge.

Biglietti consorziali a corso forzoso.

Art. 2. I sei Istituti di credito sovranominati, riuniti in consorzio a questo scopo, somministreranno al Tesoro dello Stato mille milioni di lire in biglietti fabbricati e rinnovati a loro spese.

La somministrazione e la emissione dei mille milioni di lire saranno fatte per 890 milioni entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, e pel resto successivamente, secondo che sarà determinato dalla legge del bilancio o da legge speciale.

Le spese per la fabbricazione e la rinnovazione dei biglietti saranno sostenute dal consorzio, e gli verranno rimborsate dallo Stato.

Art. 3. I biglietti consorziali somministrati al Tesoro dello Stato, giusta l'articolo precedente, avranno corso forzoso, a norma dell'articolo 3 del regio decreto 1° maggio 1866, N. 2873, salvo il disposto con l'articolo 18 di questa legge.

Dei biglietti medesimi risponderanno solidalmente gli Istituti di emissione di cui all'articolo 1°, mentre nei loro scambievoli rapporti tale responsabilità s'intenderà per ciascheduno proporzionata al proprio patrimonio o capitale, di che agli articoli 9 e 10, e nella proporzione stessa saranno ripartite le spese relative ai biglietti somministrati dal consorzio per mille milioni.

La rendita pubblica nominativa data o da darsi in guarentigia dal governo, a norma della legge 19 aprile 1872, N. 750 (serie 2ª), sarà custodita dalla Cassa dei depositi e prestiti, senza pagamento di tassa.

Art. 4. I biglietti consorziali porteranno l'indicazione di essere a corso forzoso ed inconvertibile, e le firme di un apposito delegato del consorzio delle Banche e di un delegato del governo.

Essi saranno in carta bianca e di tagli da lire 0 50, da lire 1, lire 2, lire 5, lire 10, lire 20, lire 100, lire 250 e lire 1000.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, saranno determinati i modi della emissione dei nuovi biglietti, e del ritiro e dell'annullamento di quelli ora in corso, le forme proprie dei biglietti consorziali, e la proporzione fra i diversi tagli.

Art. 5. Con i biglietti consorziali, il governo provvederà alla estinzione del debito che ha verso la Banca Nazionale nel regno d'Italia per mutui attinenti al corso forzoso, compresa la somma dei 50 milioni mutuata dalla Banca in oro, per effetto della convenzione approvata con regio decreto dell'11 agosto 1870.

Però i detti 50 milioni saranno ripartiti fra i sei Istituti, in proporzione dei rispettivi patrimoni o capitali di che agli articoli 9 e 10, e ciascun Istituto darà alla Banca Nazionale nel regno d'Italia la sua quota in oro, contro corrispondente ammontare di biglietti consorziali.

Per questa somma di 50 milioni rimane salvo il diritto degli Istituti medesimi al cambio in oro di altrettanti biglietti consorziali, tre mesi innanzi alla cessazione del corso forzoso.

Art. 6. La Banca Nazionale nel regno d'Italia, pagata del suo credito, e tolti dalla circolazione i suoi biglietti emessi per conto del governo, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'articolo 4, restituirà la rendita datale in guarentigia dal governo, e rientrerà nella condizione generale degli altri Istituti, a norma della presente legge.

Biglietti propri di ciascun Istituto.

Art. 7. Il debito rappresentato da biglietti o titoli equivalenti, emessi per proprio conto da ciascuno de' sei Istituti indicati nell'articolo 1, non potrà, sotto qualunque forma e causa, ammontare a somma maggiore del triplo del patrimonio posseduto o capitale versato, escluso il fondo di riserva o massa di rispetto, nè del triplo del numerario esistente in cassa in metallo o in biglietti consorziali, salvo il disposto con gli articoli 10 e 13 di questa legge.

Art. 8. I biglietti che gli Istituti surriferiti sono autorizzati ad emettere per proprio conto, saranno in carta colorata, esclusa la bianca, ed unicamente dei tagli da lire 50, lire 200, lire 500 e lire 1000, con le modalità e sotto le forme da determinarsi per regolamento.

Art. 9. Il governo, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, accerterà l'ammontare del patrimonio posseduto o capitale versato da ciascun Istituto, e ne determinerà la somma utile agli effetti dell'articolo 7.

Dal suddetto accertamento non saranno esclusi i beni immobili posseduti da ciascun Istituto.

Art. 10. L'ammontare totale del patrimonio o capitale utile alla tripla circolazione, non potrà essere maggiore per ciascun Istituto di quello accertato al 31 dicembre 1873, salvo le disposizioni seguenti:

1° La Banca Romana è autorizzata ad emettere, entro tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, la seconda serie di 5000 azioni, e dentro tre mesi successivi la terza serie di altre 5000 azioni.

Il valore nominale delle 10,000 azioni di nuova emissione sarà computato nell'accertamento del patrimonio o capitale. L'eventuale maggiore prodotto della vendita di dette azioni dovrà andare nel fondo di riserva o massa di rispetto.

2° I Banchi di Napoli e di Sicilia sono autorizzati ad aumentare, nei modi consentiti dai loro statuti, ed indipendentemente dal fondo di riserva o massa di rispetto, il proprio patrimonio o capitale, sino al 50 per cento della somma accertata giusta l'articolo precedente.

Tale aumento sarà considerato come esistente sino da ora per gli effetti dell'articolo 7; ma se nel termine di sette anni non fosse effettivamente compiuto, la circolazione dei biglietti di detti Banchi sarà ridotta in proporzione.

3° Per la Banca Nazionale nel regno d'Italia, la somma di 50 milioni effettivamente versata al 31 dicembre 1873, in aggiunta ai primi 100 milioni, sarà computata come capitale utile agli effetti dell'articolo 7. Però l'emissione di biglietti relativa a due terzi dei detti 50 milioni, non potrà farsi dalla Banca se non successivamente in 12 rate uguali, a cominciare dal 1° ottobre 1874, secondo le scadenze del Prestito Nazionale.

Compiuta la conversione di tale prestito, la circolazione massima della predetta Banca non potrà mai eccedere la somma di 450 milioni.

Salvo queste disposizioni, la convenzione relativa al prestito sopraddetto, approvata con legge 19 aprile 1872, n° 759, rimane ferma in ogni sua parte.

Ogni altro aumento che, in qualunque modo e sotto qualunque titolo, fosse portato ai patrimoni o capitali degli Istituti suddetti, secondo la facoltà loro attribuita dai rispettivi statuti, varrà di semplice fondo di riserva e non potrà autorizzare alcun aumento alla circolazione di biglietti.

Art. 11. Il debito degli Istituti medesimi, rappresentato da biglietti ad ordine, tratte, fedi di credito, polizze, mandati, assegni od altri titoli, diversi da quelli indicati all'articolo 7 ma pagabili a vista, ovvero da conti correnti a semplice richiesta, di qualunque specie o denominazione, sarà altresì guarentito da tanto altro numerario in cassa quanto corrisponda almeno ad un terzo del debito stesso.

Art. 12. I biglietti somministrati dal consorzio al Tesoro dello Stato, giusta l'articolo 2, non sono compresi nel limite fissato con l'articolo 7, nè per i medesimi vi ha obbligo a riserva di cassa.

Art. 13. Il governo, per bisogni straordinari ed urgenti del commercio, e dopo essersi esperimentato l'aumento dello sconto, potrà permettere a tutti i sei Istituti, purchè, contemporaneamente, che oltrepassino, nella loro rispettiva circolazione, i limiti prefissi negli articoli precedenti, coll'obbligo di un corrispondente aumento della riserva, a condizione che questa maggiore circolazione non ecceda mai tre volte e mezzo il patrimonio o capitale stabilito con gli articoli 9 e 10.

Siffatta permissione dovrà sempre essere accompagnata da un ulteriore aumento dello sconto, e dovrà indicare il termine entro il quale gl'Istituti siano obbligati a rientrare nei limiti della loro ordinaria circolazione.

Questo termine non potrà essere maggiore di tre mesi dalla data dell'autorizzazione medesima.

Tale maggiore circolazione sarà impiegata esclusivamente in isconto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi.

Gli utili che ne deriveranno saranno attribuiti, per un terzo del loro ammontare lordo, all'erario, e per il rimanente all'Istituto.

Art. 14. Gl'Istituti autorizzati all'emissione di biglietti hanno libera facoltà di aprire sedi o succursali in qualunque provincia del Regno. Sono però obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.

Il Banco di Sicilia e la Banca Toscana di credito per le industrie potranno limitarsi ad instituire per ora soltanto una succursale. Il Governo potrà, per decreto Reale, udito il parere dei loro Consigli d'amministrazione, prescriverne il tramutamento in sede.

Art. 15. I biglietti che gl'Istituti di credito sono autorizzati ad emettere e tenere in circolazione per conto proprio continueranno temporaneamente ad avere il corso legale nelle provincie del regno nelle quali ora da essi accordato, a norma delle leggi vigenti, salvo le disposizioni dell'articolo 18 di questa legge.

Il corso legale per i biglietti propri di ciascun Istituto sarà esteso anche alle provincie in cui vi sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'Istituto, la quale assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.

I biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, dopo che essa sarà stata rimborsata del suo credito, a tenore dell'articolo 6, avranno corso legale in tutte le provincie in cui tenga una sede, una succursale od una rappresentanza che assuma l'impegno del cambio per tutta la durata del corso legale.

I sei Istituti saranno, ad ogni richiesta, obbligati al rimborso dei loro biglietti in biglietti consorziali od in moneta metallica.

Durante il corso forzato, tale rimborso, ed anche lo scambio dei rispettivi biglietti avranno luogo fra i sei Istituti scambievolmente, nei modi che saranno stabiliti con apposite loro convenzioni da approvarsi dal Governo.

Laddove, fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le suddette convenzioni non vengano presentate al Governo, questo, con regolamento da approvarsi mediante decreto reale, determinerà le norme della riscontrata.

Trascorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge, il corso dei nominati biglietti cesserà d'essere legale e diventerà interamente fiduciario.

Riserve metalliche e cambiali in moneta metallica.

Art. 16. Le riserve metalliche possedute dagl'Istituti di credito autorizzati all'emissione di biglietti vengono sciolte da ogni vincolo d'immobilizzazione, con l'obbligo per gli altri Istituti di rendere alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, in biglietti della Banca medesima, le somme ch'essa ha loro somministrate sulle rispettive riserve metalliche, immobilizzate in virtù del R. decreto 1° maggio 1866, N. 2873.

Art. 17. Gl'Istituti suddetti potranno usufruttuare le riserve metalliche con acquisto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi e pagabili nello Stato in moneta metallica, a tenore delle leggi monetarie vigenti, ed anche di titoli garantiti dallo Stato, già sorteggiati e pagabili in moneta metallica entro tre mesi.

Ogni altro impiego delle riserve metalliche è vietato.

Il Governo ha facoltà di sospendere in parte od in tutto l'impiego delle riserve metalliche, quando ciò sia riconosciuto necessario, nell'interesse del rispettivo Istituto o della nazione.

Art. 18. È riconosciuta efficace la stipulazione dei pagamenti in moneta metallica delle cambiali, dei conti correnti e dei depositi presso le Banche e le Casse di risparmio.

Modificazioni statutarie.

Art. 19. Finchè dura il corso legale, lo statuto della Banca Nazionale Toscana, approvato con decreto del 30 dicembre 1857, è modificato come appresso:

1° Gli articoli 32 e 33 sono abrogati, e lo Stato renderà il deposito di garanzia ricevuto dalla Banca, in virtù di detto articolo 33;

2° Agli articoli 67 e 69 è surrogato il seguente:

La Banca è tenuta ad anticipare al Governo, sulla richiesta del medesimo, fino alla metà del capitale effettivo versato dagli azionisti, all'interesse annuo del 3 per cento contro deposito di titoli di fondi pubblici o di Buoni del Tesoro.

Il Governo è autorizzato ad introdurre nello statuto medesimo, sentito il Consiglio di Stato, le altre modificazioni che sono necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente legge ed a quella della legge del 18 agosto 1870, n° 5801.

Art. 20. All'art. 5 (ultimo alinea) dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con regio decreto del 10 gennaio 1860, n. 2090, le parole « *è facoltato* » sono surrogate con le seguenti: *è tenuto,* » e le parole « *e secondo le norme e proporzioni fissate nel regolamento* » sono soppresse.

Art. 21. L'art. 5 dello statuto della Banca Romana, approvato con regio decreto del 2 dicembre 1870, n. 6064, è modificato come segue:

Alle parole « *e della proroga successiva è stabilita fino al 31 dicembre 1881* » sono surrogate le seguenti: « *e delle proroghe successive è stabilita sino al 31 dicembre 1889.* »

Art. 22. Gli Istituti indicati nell'art. 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti, tranne che per l'investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto, e per operazioni sui Buoni del Tesoro; salvo, per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, il disposto dall'art. 10 circa l'operazione della conversione del prestito nazionale.

Art. 23. Gli Istituti medesimi non potranno anticipare danaro, nè fare operazioni di qualsiasi natura sulle proprie azioni.

Disposizioni generali.

Art. 24. Il Tesoro dello Stato potrà depositare qualunque somma presso le sedi e le succursali di ciascun Istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti, e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da qualunque, o da più altre sedi e succursali dell'Istituto medesimo.

Questo servizio sarà reso allo Stato gratuitamente, e ne saranno determinati dal Regolamento i termini e le norme, tenuto conto delle condizioni speciali di ciascun Istituto.

Art. 25. La tassa annuale di cui all'articolo 38 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, è stabilita in lire una per ogni cento lire dei biglietti o titoli equivalenti, pagabili al portatore, a vista, chiunque li abbia emessi, sotto qualunque forma e per qualsivoglia causa. Questa tassa sarà applicata dal 1° gennaio dell'andante anno 1874 in avanti.

I biglietti consorziali a corso forzato sono esenti da detta tassa.

Le fedi di credito, di cui all'art. 34, pagheranno la suddetta tassa soltanto per la durata del loro corso legale.

Art. 26. Rimangono di piena efficacia tutte le disposizioni ora in vigore, in quanto le medesime non siano contrarie al disposto con questa legge.

Art. 27. Nulla è innovato riguardo alla legge del 21 giugno 1869, n. 5160, relativa agli Istituti di credito agrario.

Art. 28. Le Banche popolari che esistono dal 31 dicembre 1873, o da epoca anteriore, compresa la Banca del Popolo di Firenze, sono autorizzate ad emettere biglietti fiduciari nella somma complessiva di 30 milioni, ed alle condizioni seguenti:

Nessuna Banca potrà emettere biglietti per una somma eccedente il proprio capitale versato ed esistente al 31 dicembre 1873, ed il quadruplo della propria riserva metallica, od in biglietti consorziali, od a corso legale. La riserva deve corrispondere nella stessa proporzione anche ai depositi rimborsabili a vista.

La metà del valore corrispondente alla somma dei biglietti emessi, deve essere, da ciascuna Banca, posseduta in Buoni del Tesoro depositati presso l'intendenza di finanza della provincia.

I tagli dei biglietti devono essere da lire 5, lire 25 e lire 200.

I biglietti devono essere fabbricati a spese delle Banche, dalla officina *carte e valori* dello Stato, e portare un numero di riscontro. Le Banche dovranno aggiungervi i propri segni ed emblemi particolari non che la firma di un loro amministratore.

Le Banche devono cambiare, ad ogni richiesta, i loro biglietti in valuta metallica, a tenore delle vigenti leggi monetarie, od in biglietti consorziali, od in biglietti aventi corso legale nel luogo dove si opera il cambio.

Il governo è autorizzato a ripartire la somma dei 30 milioni fra le Banche indicate in questo articolo, in proporzione del capitale versato, e queste potranno emettere biglietti dei nuovi tagli per la loro quota, di mano in mano che ritireranno i biglietti attualmente in circolazione. Le Banche le quali esistevano legalmente al 31 dicembre 1873, e non avevano ancora emessi biglietti, avranno tempo tre mesi a dichiarare al governo, se credono di usare della facoltà di emetterli, per la quota loro spettante. Se non vogliono approfittarne, o non rispondono, il governo ripartirà entro un mese le loro quote fra le altre Banche, le quali, od avranno emesso biglietti nel termine suddetto, od avranno dichiarato di voler approfittare della facoltà di emetterli, e ciò in ragione e nel limite del capitale da esse versato.

Art. 29. Un regolamento da approvarsi con decreto reale, previo il voto del Consiglio di Stato, darà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione di questa legge, e stabilirà le norme e le garanzie per l'esercizio della più ampia vigilanza e sindacato da parte del governo. Lo stesso regolamento determinerà i modi uniformi, con i quali debbano essere tenute in evidenza le operazioni per i detti Istituti di credito e debbano, in ogni settimana, pubblicarsi le loro situazioni.

Art. 30. Entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, il governo del Re dovrà presentare alla Camera un progetto di legge inteso a costituire con mezzi straordinari un fondo di ammortamento della carta inconvertibile emessa per conto dello Stato.

Penalità.

Art. 31. Gli Istituti di Credito menzionati in questa legge, i quali tenessero in circolazione biglietti pagabili al portatore a vista, per somma maggiore di quella fissata con questa legge medesima, ovvero assumessero altri debiti a vista od a semplice richiesta, senza mantenerne il prescritto rapporto con il fondo di cassa, saranno soggetti ad una multa in somma eguale alla esuberanza della circolazione ovvero del debito.

Saranno soggetti ad eguale multa:

Gli Istituti e le Banche di credito agrario, costituiti a norma della legge 21 giugno 1869, che dopo il 30 giugno 1875, tenessero in circolazione biglietti di tagli diversi da quelli autorizzati;

Gli Istituti di Credito, gli enti morali e le associazioni non compresi in questa legge, e gl'individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti pagabili al portatore a vista, o che, avendoli emessi, li tenessero in circolazione dopo il 31 dicembre 1874.

Per gli attuali biglietti delle Banche popolari è prorogato questo termine al 30 giugno 1875.

Spirato il termine assegnato a ciascun Istituto, ente morale, associazione od individuo, essi, sotto pena di eguale multa, dovranno depositare alla Cassa dei depositi e prestiti una somma equivalente all'ammontare dei biglietti che non saranno stati presentati al cambio, colla quale effettuarlo durante il quinquennio nei modi stabiliti dal regolamento.

Decorsi cinque anni dalla pubblicazione della legge, i biglietti non presentati sono prescritti, e gli utili divisi per metà fra l'Istituto emittente ed il governo.

Art. 32. Gli Istituti di che all'art. 1, i quali non soddisfacessero a vista ad ogni richiesta di cambio dei propri biglietti in biglietti consorziali od in valuta metallica, saranno privati, per decreto reale, del corso legale dei loro biglietti, nelle provincie in cui il cambio fosse mancato. Ciò senza pregiudizio di ogni altra azione cui possano andare soggetti gli Istituti medesimi.

Disposizioni transitorie.

Art. 33. Gli istituti formanti parte del consorzio dovranno far rientrare gradatamente la circolazione ed il debito rispettivo nei limiti e nelle forme come sopra stabilite, e costituire la loro riserva di cassa per il cambio entro il termine che a ciascheduno sarà assegnato per regio decreto, con riguardo alle speciali condizioni della sua circolazione presente.

Il detto termine non potrà essere maggiore di un anno dalla pubblicazione di questa legge.

Durante questo periodo, la circolazione dei biglietti per conto di ciascun Istituto non potrà per qualsivoglia titolo oltrepassare quella che esisteva al 31 dicembre 1873.

Art. 34. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, la Banca Romana dovrà riprendere il cambio de' suoi biglietti senza limitazione di somma, e cesserà la garanzia del governo sui biglietti medesimi, rimanendo abrogata la notificazione del governo pontificio del 4 ottobre 1866.

Da questa data non avranno più effetto le disposizioni transitorie degli articoli 133 e 136 degli statuti della Banca medesima.

Art. 35. Le fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia *in nome del cassiere a somme fisse*, ed i *Buoni di cassa* che la Banca Toscana di Credito per le industrie ed il commercio d'Italia è, dai suoi statuti, autorizzata ad emettere, sono, per gli effetti di questa legge, equiparati ai biglietti pagabili al portatore a vista.

Art. 36. Le fedi di credito in nome di terzi e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia continueranno a godere del corso legale loro accordato con l'articolo 7 del regio decreto del 1° maggio 1866, numero 2873, per un anno dalla data della pubblicazione di questa legge. Scorso tal termine, i detti titoli rimarranno meramente fiduciari.

DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Ecco il testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio federale svizzero relativamente all'*Appello* fatto dagli ultramontani alle potenze che sottoscrissero il trattato di Vienna:

I. Delibera d'iniziare un'inchiesta giudiziaria contro gli autori, distributori e propagatori, come pure contro i sottoscrittori eventuali del documento: « Appel des « catholiques suisses aux puissances signa« taires du traité de Vienne contre la vio« lation de ce traité par les autorités « suisses. »

II. È nominato procuratore provvisorio per esercitare le funzioni di procuratore federale, a tenore dell'art. 48 della legge sull'organizzazione della procura federale,

il sig. Louis Verdez di Losanna, membro del Consiglio nazionale svizzero.

III. Il sig. Verdez, a norma dell'art. 54 della legge sull'organizzazione della procura federale deve prestar giuramento e gli devono essere rimessi tutti gli atti del dipartimento di giustizia e polizia.

Il sig. Verdez è invitato a disporre affinchè il giudice istruttore, sig. Giovanni Broye avvocato a Friburgo, assuma tosto le sue funzioni.

IV. Lo deve comunicare la deliberazione al presidente del tribunale federale, ai governi dei cantoni di Vaud e Ginevra, come pure al consigliere nazionale Louis Verdez.

I governi dei Cantoni di Vaud e Ginevra sono invitati ad appoggiare gl'impiegati della giustizia federale nominati in questa deliberazione nell'esercizio delle loro attribuzioni.

V. Il dipartimento di giustizia e polizia federale è incaricato dell'esecuzione di questa deliberazione per quanto riguarda le sue attribuzioni.

L'ESERCITO FRANCESE

Ecco, dice il *Temps*, quale sarà l'effettivo dell'esercito francese, secondo il bilancio del 1873 distribuito l'altro ieri ai deputati:

442,014 uomini, dei quali 381,507 per l'interno e 60,507 per l'Algeria.

98,772 cavalli, dei quali 84,807 per l'interno e 13,965 per l'Algeria.

Nel totale degli uomini, la gendarmeria e la guardia repubblicana figurano per 20,014.

Ecco la ripartizione di questo effettivo tra i diversi corpi:

Fanteria — 144 reggimenti di fanteria di linea a 3 battaglioni e 6 compagnie, 225,111 uomini.

30 battaglioni di cacciatori a piedi, ad 8 compagnie, 18,880 uomini; 4 reggimenti di zuavi, 12,000 uomini; 3 battaglioni di fanteria leggiera d'Africa, 3000 uomini; 5 compagnie di disciplina, 1000 uomini; 1 reggimento estero, 3000 uomini; 3 reggimenti di cacciatori indigeni, 9000 uomini.

Cavalleria — 74 reggimenti di cavalleria, dei quali 12 di corazzieri, 26 di dragoni, 19 di cacciatori e 11 di ussari, 47,498 uomini; 4 reggimenti di cacciatori d'Africa, 3,812 uomini; 3 reggimenti di *spahis*, 2,134 uomini.

Artiglieria — 38 reggimenti, comprendenti 3 batterie a piedi e 6 batterie montate, 42,558 uomini; 1 reggimento di pontonieri, 1,877 uomini; 15 compagnie d'operai, 2,215 uomini; 50 compagnie del treno, 3,870 uomini.

Genio — 3 reggimenti, 9000 uomini.

Equipaggi militari — 61 compagnie, 8000 uomini.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA

(*Corrispondenza particolare dell'*OPINIONE)

(W) **Parigi-Versailles**, 31 *gennaio*. — Dopo essere stata interrotta per troppo tempo, la discussione delle nuove imposte fu al fine ripresa. Il signor Magne ha insistito di nuovo sulla necessità di mettere in equilibrio il bilancio del 1874 senza ricorrere a nuovi prestiti. Egli disse che il progetto di un imprestito di 50 milioni, che fu proposto dal signor Leone Say, metterebbe la Francia sulla via che fu battuta dalla Turchia e dalla quale ora questo Stato si sforza d'uscire. Il ministro soggiunse: « Il fare nuovi prestiti per pagare gli interessi degli imprestiti antichi sarebbe un avviarci verso la rovina. »

Il signor Magne propose quindici nuove imposte, delle quali due furono respinte dalla Commissione del bilancio: l'imposta sul bollo degli effetti di commercio, che doveva dare tredici milioni, e l'imposta sui trasporti a piccola velocità, che doveva dare 25 milioni. La Commissione propose di surrogare queste due imposte con un aumento dei diritti di successione in linea diretta, con una sopratassa sull'alcool e sui salumi, e con un diritto speciale sui cristalli. Ma il signor Magne fece osservare che sarebbe giusto dividere i nuovi pesi tra il commercio e l'industria. Secondo l'onorevole ministro, l'imposta sui trasporti a piccola velocità e l'altra sugli effetti di commercio colpirebbero tutti i generi d'industria in un modo proporzionale.

Il consigliere municipale Nadaud, che è di professione muratore, ha trovato la famosa formula: *A Paris, quand le bâtiment marche, tout marche*. Il signor Magne, che è finanziere, dice invece che tutto va bene quando va bene il Tesoro. « Il commercio, l'agricoltura e l'industria si avvantaggiano da questa prosperità, che aumenta il credito generale e promuove gli affari. »

Il signor Leone Say rispose alle osservazioni del signor Magne, dicendo che la sua proposta tende semplicemente a ridurre l'ammortizzamento da 200 milioni a 150, facendo una operazione di conversione.

È probabile che la Camera dia ragione al signor Magne, ma già prima che le nuove imposte fossero votate, è scomparso l'aggio sull'oro e i pagamenti si fanno indifferentemente in oro od in biglietti. Si può dire che l'immensa indennità di guerra pagata dalla Francia alla Prussia, non ha punto fatto emigrare l'oro francese. Esso erasi nascosto ed ora ricompare: tra breve lo vedremo più spesso e più abbondante a Parigi che a Berlino.

Il duca di Broglie ha forse preso degli impegni segreti verso la destra per ottenere che votasse il potere settennale? Alcuni dicono di sì. Se la destra minaccia il duca di Broglie, essa lo fa suo malgrado e quasi per dare maggior peso alle sue contrattazioni. Si fanno continuamente degli intrighi che talvolta procurano degli impieghi lucrosi a dei legittimisti, ma che non riescono mai allo scopo voluto dal conte di Chambord.

I signori Keller, Luciano Brun, Chesnelong e di Belcastel si sono doluti col duca di Broglie della sospensione dell'*Univers*. Frattanto l'agenzia Havas che attinge le sue informazioni dalla sottosegreteria di Stato dell'interno, ha telegrafato ai giornali che il disegno d'una interpellanza sulla sospensione dell'*Univers* era stato dimesso, perchè biasimato da tutta la destra. L'*Union* confessa che l'interpellanza fu aggiornata, ma nega che la destra siasi mostrata indifferente alle sventure di Veuillot. Per evitare ogni spiegazione, l'*Union* dice che i suoi lettori intendono benissimo il sentimento che mosse gli amici di Veuillot a riservare ad altro tempo le loro proteste. Questo sentimento deve essere la paura d'un fiasco. Infatti pare che i delegati della destra abbiano ottenuta una risposta poco soddisfacente dal duca di Broglie, poichè i giornali borbonici fanno una guerra ogni giorno più accanita al ministero.

Però questo povero ministero è molto savio. Se non fa tuttavia nulla per il conte di Chambord, esso favorisce la causa dei suoi parenti, i principi d'Orléans, con uno zelo infaticabile. È stata distribuita ai deputati la relazione che propone di riconoscere agli Orléans i gradi ottenuti da essi all'estero. Il relatore ha trovato un precedente. Nel 1831 il maresciallo Soult, ministro della guerra, riconobbe i gradi dei figli del maresciallo Ney, ufficiali nell'esercito svedese. I figli di Ney si erano allontanati dal governo che aveva assassinato giuridicamente il loro padre, e che aveva adeguato tutta la Francia con questo suo assassinio.

I principi d'Orléans sono stati cacciati da una delle rivoluzioni le più unanimi che la Francia abbia mai fatte. Il *Pays* solleva inoltre la questione, se l'ingiustizia delle leggi d'esilio possa essere invocata da una dinastia che si è valsa di queste medesime leggi contro Carlo X e i napoleonidi.

La demissione del signor Vautrain dalla presidenza del Consiglio municipale di Parigi, sembra che sarà ritirata. Il signor Vautrain se l'ebbe a male, perchè un emendamento stato poscia abbandonato dai suoi stessi autori, non è stato respinto subito colla questione pregiudiziale. Il sig. Watel propose che si dessero 60 mila lire per le feste municipali, e il signor Metivier chiese allora che contemporaneamente si votassero quaranta mila lire per le famiglie dei deportati. Esse si trovano in una miseria, a sollevare la quale non basta la carità pubblica. Il signor Vautrain credette che quest'ultima proposta costituisse uno di quei voti politici la cui manifestazione è stata vietata ai Consigli municipali.

Gli accademici si sono riuniti in numero di 37 per fare tre nuove elezioni. Il duca d'Aumale ci venne espressamente da Besançon e Vittor Hugo ci venne pur egli, nonostante la sua precedente risoluzione di non più ricomparire all'Accademia. In cambio, non si videro nè monsignor Dupanloup, nè il sig. Littré. La gotta impedì a Giulio Janin di recarvisi, ed Emilio Ollivier non fu peranco ricevuto. Il sig. Mezières è un professore della Facoltà di lettere, che possiede l'*aurea mediocritas* d'Orazio. Forse, dicendo *aurea*, si dice un po' troppo; per essere cortesi, qualifichiamolo per una *mediocrità d'argento*.

Il *sig.* Caro è un filosofo non privo di merito, quantunque egli possegga piuttosto la scienza del passato che il presentimento dell'avvenire e non abbia trovato nuove armi per combattere il positivismo. Quanto a Dumas figlio, egli deve la sua elezione al Santo Spirito. Infatti, il Conclave accademico sentì che il pubblico domandava l'elezione di Dumas figlio; è la posterità che deve decidere se le riputazioni sono meritate od usurpate. Ma il pubblico si avvezza a non considerar più l'Accademia che siccome un ufficio di registrazione delle parole ammesse nella lingua e delle glorie riconosciute dall'opinione pubblica.

Un proverbio dice: *sull'orlo della fossa, il capitombolo*. La povera Commissione dei Trenta è arrivata sull'orlo della fossa, e già vi si trova lanciata nello spazio. Il signor di Meaux s'avvide un po' tardi che la Commissione non poteva entrare nei particolari e che dovevasi chiedere al ministro dell'interno di preparare dei quadri disposti secondo le varie ipotesi, i quali permettessero alla Commissione di prendere le sue decisioni con piena conoscenza di causa. Frattanto la Commissione dimostra di essere andata innanzi cogli occhi chiusi, distruggendo essa stessa i risultati cui pareva giunta. All'osservazione del signor Keller, che con lo scrutinio diretto non è possibile che lo scrutinio uninominale, il signor Paris rispose che aveva sostenuto il sistema della piccola lista e che veramente questo sistema è affatto artificiale ed insostenibile. Una macchina da guerra, alla quale i Trenta tenevano assai, cioè il voto obbligatorio, è stato rimesso sul tappeto. Il signor Tailhand domanda, in nome della salute sociale, l'istituzione di una pena contro l'astensione. Il signor Cumont crede che il voto obbligatorio sia ad un tempo l'ignoto ed un'offesa alla libertà di coscienza. Il sig. Keller fa osservare che in ogni elezione ci sono 2,500,000 astensioni, e che se il voto si rende obbligatorio, i *maires* voteranno per gli assenti. Il voto obbligatorio è respinto dalla maggioranza della Commissione.

Insomma, la Commissione dei Trenta si trova al punto in cui era quando cominciò i suoi lavori: essa chiama in suo aiuto il governo e propende ad adottare quel progetto Dufaure che dapprima essa aveva trattato così sdegnosamente.

—

L'*Assemblée nationale* crede che il marchese De Noailles arriverà a Parigi in questa settimana; egli si è incontrato, per viaggio, secondo il loro mutuo desiderio, col sig. De Bartholdy.

Il marchese De Noailles si fermerà a Parigi qualche tempo, prima di partire per Roma.

— Leggiamo nell'*Assemblée nationale* che il generale Pourcet, il quale sostenne l'accusa nel processo Bazaine, fu inviato come subordinato a Baiona, mentre prima del processo comandava a Tolosa.

Nell'esercito si parla assai di questa disgrazia del generale.

— La Commissione del riordinamento militare ha deciso il ristabilimento del corpo dei geografi e l'ordinamento d'una giustizia militare che dipenderebbe specialmente da ciascun corpo d'armata.

— Leggiamo nella *Gazette du Midi*:

Un dispaccio da Roma annunzia che si sta preparando per introdurre la causa di beatificazione del re Luigi XVI. Da quale che mese già questa questione fu favorevolmente accolta dal Santo Padre, e diviene oggi definitiva. I cardinali romani e stranieri consultati diedero unanime adesione a questo progetto.

— Secondo la *Liberté*, il signor Emilio Ollivier doveva giungere l'altra sera a Parigi, e il *Journal des Débats* annunzia prossimo il ricevimento all'Accademia francese dell'ex-ministro di Napoleone III.

— Il *Courrier de Paris* dice che si fanno dei preparativi pel pellegrinaggio a Chislehurst il 16 marzo. Una Società organizza dei viaggi a prezzi ridotti, ed a quest'ora ha già venduto 2721 biglietti a Parigi e 3085 nei dipartimenti.

— Il *Siècle* assicura che il conte di Chambord ha scritto una lettera al marchese De Franclieu per congratularsi della condotta da lui tenuta in circostanze recenti. Sarebbe questa lettera che avrebbe determinato nell'estrema destra un movimento molto pronunziato contro le dichiarazioni della circolare del duca di Broglie circa il regime settennale.

BELGIO

Leggiamo nella *Meuse* di Liegi:

Noi abbiamo detto ultimamente che il conte Adalberto di Borbone, nipote di Luigi XVI, il quale va a Parigi per rivendicare giudiziariamente la sua fortuna, oggi in mano del conte di Chambord, doveva venir a passare alcuni giorni nella nostra città. Egli vi è, infatti, giunto lunedì, accompagnato dal barone de Raell. Il conte Adalberto di Borbone assisteva l'altro ieri alla rappresentazione del teatro reale. Coloro che lo videro hanno potuto convincersi che egli ha tutti i lineamenti del suo avo, lo sfortunato Luigi XVI. Il conte di Borbone, che è ufficiale d'artiglieria in Olanda, è stato presentato a parecchi dei suoi fratelli d'armi del Belgio, i quali gli fecero la più simpatica accoglienza. Il conte Adalberto è stato ricevuto a Liegi nel modo più affettuoso e che non ricorda affatto la accoglienza ben diversa fatta a suo cugino il conte di Chambord ad Anversa. Egli va, come abbiam detto, a Parigi per assistere al processo del quale abbiamo parlato. È il sig. Giulio Favre che perora per gli eredi di Luigi XVI. L'illustre avvocato sarà assistito da uno dei più distinti avvocati dell'Olanda, il sig. Van Buren, d'Amsterdam, che, malgrado i suoi 72 anni, ha voluto dedicarsi interamente alla difesa della causa dei nipoti del re martire.

ATTI UFFICIALI

La *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio contiene:

1. R. decreto 24 gennaio, che autorizza l'iscrizione nel gran libro del Debito pubblico, in aumento al consolidato cinque per cento, della rendita di L. 1,070,785 70, da depositarsi alla Banca Nazionale del Regno d'Italia;

2. R. decreto 4 gennaio, che autorizza la Cassa di risparmio di Mondovì e ne approva gli statuti;

3. Nomine e disposizioni nel personale del ministero della guerra, in quello dipendente dal ministero dell'interno e nel personale delle Camere notarili;

4. Nomine nel personale giudiziario, tra le quali notiamo le seguenti:

Enrico comm. Felice, presidente della Corte d'appello di Genova, tramutato a sua domanda alla Corte d'appello di Torino;

Eula comm. Lorenzo, procuratore generale alla Corte d'appello di Torino, nominato primo presidente della Corte d'appello di Genova;

Armissoglio comm. Andrea, id. di Parma, tramutato alla Corte d'appello di Torino;

Farina comm. Agostino, id. di Messina, id. di Parma;

Morena cav. Carlo, consigliere alla Corte d'appello di Roma, nominato reggente procuratore generale alla Corte d'appello di Messina.

—

La Direzione generale dei telegrafi annunzia che è stata attivata la comunicazione telegrafica diretta fra la Spagna e Gibilterra e che fu ristabilito il cordone sottomarino da Zante a Trepita (Peloponneso).

—

La Direzione generale del Tesoro annunzia che a cominciare dal 1° febbraio 1874 l'interesse dei Buoni del Tesoro è stabilito come segue:

4 per 0[0] pei Buoni con scadenza da tre a sei mesi;

5 per 0[0] pei Buoni con scadenza da sette a nove mesi;

6 per 0[0] per Buoni con scadenza da dieci a dodici mesi.

PARLAMENTO ITALIANO

CAMERA DEI DEPUTATI

Seduta del 2 febbraio (44ª della Sessione)

Presidenza del Pres. BIANCHERI.

La seduta è aperta a ore 1 50.

Si dà lettura del processo verbale della tornata precedente e del sunto delle petizioni.

Dossena chiede l'invio alla Commissione della circolazione cartacea d'una petizione della Camera di Commercio di Alessandria, in favore dell'istituzione d'una Banca d'emissione dell'Alta Italia.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'istruzione elementare.

Pres. La discussione continua sull'articolo 32, al quale furono, nella seduta di sabato, presentati varî emendamenti, che furono inviati alla Commissione. Invito l'on. relatore ad esporre il parere della Commissione sopra quegli emendamenti.

Correnti dice che la Commissione ha modificato l'articolo in seguito ad una conferenza ieri tenuta e alla quale intervennero i ministri della pubblica istruzione e della giustizia. Quest'ultimo fu invitato perchè l'articolo ha stretta attinenza colla procedura penale.

L'art. 32 come fu formulato d'accordo tra il governo, la Commissione e gli on. Mancini e Massa è così concepito:

« Le infrazioni all'art 29 obbligheranno il trasgressore al pagamento di lire 2 e del doppio in caso di nuova trasgressione.

« Commettendo l'infrazione non solo quelli che non iscrivono alla scuola i fanciulli da essi dipendenti, ma anche coloro che fuori dei casi di malattia o di altro grave impedimento tollerino l'abituale mancanza dei detti fanciulli alla scuola.

« La trascuratezza dei padri e tutori prevveduta dagli art. 223 e 269, n° 3 del Codice civile, comprende anche l'adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 29 della presente legge.

« L'abituale mancanza e la sussistenza delle scuse che la escludano sarà dichiarata dalla Commissione permanente di vigilanza con le norme da prescriversi nel regolamento per la esecuzione della presente legge. »

Scialoia (ministro) prega la Camera di approvare l'art. 32 ed i seguenti che furono formulati, tenendo conto della discussione di sabato, e i quali provvedono alla sanzione penale e alla procedura per l'esecuzione di questa legge.

Mancini dichiara che, d'accordo coll'onorevole Massa, accetta la nuova formula per desiderio di conciliazione e per abbreviare questa discussione, quantunque la nuova formola non comprenda che parte dei concetti degli emendamenti presentati sabato da lui e dall'on. Massa.

Olivo dice che il nuovo articolo riproduce esattamente la sua proposta, e quindi accetta la nuova formula e ritira il suo emendamento.

Lioy osserva che nell'articolo si colpiscono non solo i padri e i tutori, ma anche coloro che hanno dei fanciulli sotto la loro dipendenza.

Mancini risponde che l'art. 29 è chiaro e l'obbligatorietà si estende a coloro che in quell'articolo sono chiaramente indicati.

Correnti spiega il concetto dell'articolo e crede che non possa dar luogo all'interpretazione esposta dall'on. Lioy.

Lioy censura nuovamente la Commissione e il ministro, i quali non fanno che cedere e modificare i loro battaglioni d'articoli.

Scialoia spiega il concetto delle nuove disposizioni del Ministero e della Commissione, e dice che è dovere dei ministri e delle Commissioni di valersi dei lumi che sorgono dalle discussioni e di introdurre nelle loro proposte quei miglioramenti che sono suggeriti e dimostrati buoni.

L'on. ministro dice che è strano di sentire l'on. Lioy attaccare uno per uno tutti gli articoli di questa legge. *(Oh! oh! — Rumori e interruzioni)* Signori! Ho taciuto due giorni, ma come posso tacere nel veder continuare un'opposizione così minuziosa, così accanita? L'on. Lioy ha usato nei suoi discorsi parole che io non ripeterò, parlando delle mie proposte. Egli le ha dette lustre ed usò altri nomi che io non userei coi miei domestici. *(Oh! oh!)*

L'on. ministro difende le sue proposte e conchiude, dicendo all'on. Lioy che scusi la vivacità delle sue parole in vista della convinzione ch'egli ha nella bontà di questa legge.

Bortolucci dice che l'articolo turba i più sacri rapporti della famiglia e le proposte del ministro e della Commissione; viola il principio della proporzionalità della pena e introduce discordie e disordini nelle famiglie, dando a degli estranei diritti che solo ai genitori possono competere.

Lioy chiede la parola per fatto personale.

Pres. Parli.

Lioy. L'on. Scialoia, colle sue ultime parole a me rivolte, ha tolto ogni asprezza a quelle che prima aveva pronunziate, e lo ringrazio, perchè ho troppa simpatia e rispetto per lui per non dolermi, vedendolo troppo facilmente sdegnarsi. Io non ho dimenticato le disposizioni cui egli accennava, ma le credo insufficienti, impotenti. Del resto, se in quest'occasione ho combattuto con vivacità, qual'è la parola che l'onorevole Scialoia trovò poco parlamentare? Nè qui dentro nè fuori io oso dir cose che non possano ripetersi a voce alta, dovunque, da qualsiasi gentiluomo. E sul modo con cui io esercito i miei diritti di rappresentante della nazione, mi attengo agli apprezzamenti della mia coscienza e del paese, anzichè a quelli dell'on. ministro e della Commissione. *(Bene a destra)*

Zanolini accetta la nuova formula proposta dalla Commissione.

Correnti e **Mancini** giustificano l'articolo dalle critiche dell'onor. Bortolucci e dell'on. Lioy.

Dopo brevi osservazioni dell'onorevole San Marzano, è chiusa la discussione sull'articolo.

Pres. In seguito alla nuova formula dell'articolo avendo i proponenti di emendamenti ritirato le loro proposte, non resta che la proposta sospensiva dell'onorevole Castiglia.

Castiglia si meraviglia che persone gentili e cortesi usino verso di lui un certo contegno che non è giustificato dalle ragionevoli proposte che egli presenta. Del resto si appella all'opinione pubblica. Dopo alcune considerazioni sul principio di nazionalità e sugli statuti e leggi della repubblica fiorentina, l'oratore conchiude ritirando la sua proposta sospensiva.

L'articolo 32, votato per divisione in seguito a domanda dell'on. San Marzano, è approvato secondo la formula proposta dalla Commissione, d'accordo col ministro e coi proponenti di emendamenti.

Un'aggiunta all'articolo, degli onorevoli Zanolini e Cantoni, è respinta.

Sono approvati senza discussione gli articoli 33, 34, 35 e 36, tutti relativi alla sanzione ed alla procedura per applicarla in caso di violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 29.

Pres. Si passa al seguente articolo, che è la riproduzione del secondo comma dell'art. 21 del progetto ministeriale:

« Dal montare delle ammende e delle somme pagate invece di esse per effetto di conciliazione (articolo 148 della legge comunale e provinciale) sarà prelevato il 50 per cento, che, a titolo di diritti di segreteria per le procedure relative all'applicazione della presente legge, andrà a beneficio del segretario comunale. L'altra metà sarà destinata a fornire gratuitamente di libri ed oggetti scolastici i fanciulli poveri nelle scuole comunali. »

Massa ed **Ercole** combattono l'articolo che è difeso dall'on. ministro.

Massa propone invece il seguente articolo, che accettato dal ministro e dalla Commissione è dalla Camera approvato dopo brevi osservazioni dell'on. Cantoni:

« La metà delle somme pagate dai trasgressori andrà a vantaggio del comune, e l'altra metà sarà a disposizione della Commissione permanente di vigilanza per fornire gratuitamente di libri ed oggetti scolastici i fanciulli poveri delle scuole del comune medesimo. »

Senza osservazione si approvano i tre seguenti articoli:

« Nelle scuole non comunali, come nelle comunali gli allievi che compiono il corso inferiore, e il corso superiore elementare, dove è obbligatorio, sosterranno un esame pubblico d'idoneità.

« A questo esame potrà intervenire anche un delegato dell'autorità scolastica, il quale riferirà sull'esito di esso.

« Per gli alunni non idonei continuerà l'obbligo di frequentare la scuola fino al massimo dell'età posto dalla legge.

« I capi delle fabbriche o degli opifici, dove il lavoro non è per sua natura interrotto periodicamente, nè ristretto a pochi mesi dell'anno, sono obbligati solidariamente coi padri a procacciare ai fanciulli da essi impiegati l'istruzione elementare, sia inviandoli alle scuole esterne, sia istituendo apposite scuole.

« Le carceri giudiziarie, le case di custodia e di pena e gli istituti di opere pie, eccetto quelli che hanno cura dei vecchi, degli infermi e degli invalidi, provvederanno per mezzo di scuole interne all'istruzione elementare dei fanciulli e degli adulti che vi sono detenuti o ricoverati, seguendo le discipline speciali della istruzione. »

Pres. Si passa all'art. 39, che è il seguente:

« Trascorsi tre anni dal giorno in cui la presente legge diverrà obbligatoria, nessun cittadino, il quale non sappia leggere e scrivere potrà venire nominato a qualsiasi posto od impiego, cui vada annesso un salario od uno stipendio a carico dello Stato, di una provincia, di un comune o di qualunque altra corporazione o istituzione soggetta a sussidio o vigilanza governativa. »

A questo articolo ci sono degli emendamenti che hanno pure per iscopo di modificare l'articolo successivo, che è così concepito:

« Scorsi tre anni dal giorno in cui la presente legge diventerà obbligatoria, le doti di maritaggio ed i sussidi di collocamento, la cui collazione spetti ad Opere pie, dovranno concedersi soltanto a chi sappia leggere e scrivere, purchè non vi osti lo scopo che si prefisse il fondatore. »

Corte combatte quest'articolo e ne dimostra la pratica inapplicabilità, dichiarando di associarsi alla proposta che verrà svolta dall'on. Peruzzi, che corregge in gran parte i difetti dell'articolo.

L'oratore vorrebbe però che si togliesse l'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole Peruzzi.

Parpaglia combatte pure l'articolo e dice che nelle condizioni del nostro paese esso è inapplicabile, come è inapplicabile l'articolo successivo.

Peruzzi svolge il seguente articolo da sostituirsi agli art. 39 e 40 del progetto della Commissione:

« Trascorso un anno dal giorno in cui la presente legge diverrà obbligatoria, saranno preferiti a parità di titoli, coloro che sappiano leggere e scrivere, così nel conferimento di qualsiasi posto od impiego, cui vada annesso un salario od uno stipendio a carico dello Stato, d'una provincia, di un comune o di qualunque altra corporazione soggetta a sussidio o vigilanza governativa, come nella collazione di qualsivoglia sussidio spettante ad opere pie, quando a ciò non ostino speciali disposizioni dei fondatori. »

L'oratore dice che in poche leggi ci sono disposizioni così contrarie ad ogni principio di giustizia come in questo progetto di legge. La Commissione ammette come pena principale l'inabilitazione ai pubblici impieghi che da tutti i trattatisti e giuristi è considerata come pena sussidiaria. E contro chi la si applica? Contro coloro che evidentemente non hanno colpa alcuna. Bisogna non farsi un esatto concetto della gravità di queste disposizioni per venirle a proporre!

L'oratore spiega il concetto del suo emendamento e dice che esso attua ciò che nella relazione ministeriale si manifesta l'intenzione di attuare.

Si dia una preferenza, a parità di titoli, a chi sa leggere e scrivere. Ciò servirà di eccitamento, ma non sarà un ostracismo come quello che sarebbe sancito dalle disposizioni della Commissione.

Alla materia delle Opere pie non dev'essere toccato che con estrema prudenza.

L'oratore dichiara d'esser pronto a modificare il suo emendamento se tale è il desiderio dell'onorevole Corte o della Commissione.

Scialoia dice che gli articoli di cui trattasi furono proposti da una Commissione presieduta dall'on. Bargoni e riprodotti poi nel progetto di legge.

Essi dunque non sono una stranezza, sorta improvvisamente in testa ad un ministro.

Tutto però può essere migliorato e modificato dopo una discussione.

Il concetto che inspirò gli articoli è quello di colpire coloro che, potendo, non provvidero alla propria istruzione nelle scuole degli adulti.

L'on. Peruzzi ha fatto delle osservazioni molto pratiche circa l'impossibilità di colpire certi vecchi che non poterono provvedersi l'istruzione. L'articolo potrà modificarsi in modo da renderlo più applicabile praticamente.

Si può estendere il divieto a coloro che non avessero oltrepassato i 30 anni. Insomma l'articolo può modificarsi in guisa da attuare il concetto dell'emendamento Peruzzi.

Parpaglia combatte nuovamente gli articoli 39 e 40 e non crede che si possano approvare nemmeno coll'emendamento annunziato dal ministro.

Correnti dichiara che la Commissione acconsente a qualche modificazione che renda più praticamente attuabile il concetto degli articoli.

Peruzzi dichiara che accetta la modificazione annunziata dal ministro e ringrazia il relatore e il ministro di aver aderito al concetto del suo emendamento.

L'art. 39, colle modificazioni proposte, è approvato nel seguente tenore:

« Trascorsi cinque anni dal giorno in cui la presente legge diverrà obbligatoria, nessun cittadino, che abbia meno di 30 anni, il quale non sappia leggere e scrivere potrà venire nominato a qualsiasi posto od impiego cui vada annesso un salario fisso od uno stipendio a carico dello Stato, d'una provincia, di un comune o di qualunque altra corporazione o istituzione soggetta a sussidio o vigilanza governativa. »

L'art. 40 è approvato nella seguente formula:

« Scorsi cinque anni dal giorno in cui la presente legge diventerà obbligatoria, le doti di maritaggio ed i sussidi di collocamento, la cui collazione spetti ad Opere Pie, dovranno concedersi di preferenza a chi sappia leggere e scrivere, purchè non vi osti lo scopo che si prefisse il fondatore. »

Pres. Si passa all'art. 41, che è il seguente:

« Scorso il termine di cui all'articolo precedente, chiunque in occasione della leva non sappia leggere e scrivere sarà compreso nella prima categoria, qualunque sia il numero estratto a sorte. »

San Marzano svolge delle considerazioni intorno all'articolo, esaminandolo dal punto di vista delle conseguenze che esso avrebbe sull'organizzazione dell'esercito.

L'oratore crede che la Commissione non abbia ponderato le conseguenze pratiche della proposta disposizione e dimostra che esse sarebbero della più alta gravità.

Serafini svolge il seguente articolo firmato pure dagli on. Carchidio, Arnulfi, Ruspoli Em. e Zanolini, che propone sia sostituito all'art. 41 della Commissione.

« Scorso il termine di cui all'articolo precedente, chiunque non sappia leggere e scrivere, e che per fatto di leva sia assegnato alla 1ª categoria, non potrà essere inviato per anticipazione in congedo illimitato. »

Si chiede la chiusura.

Ruspoli Em. dichiara di aderire alla proposta dell'on. San Marzano perchè sia soppresso l'articolo in discussione, che sarà più opportuno in una legge di reclutamento militare.

Ricotti (ministro della guerra) prega la Camera di permettergli di parlare (*a domani, a domani*).

La chiusura non è approvata.

Pres. La discussione dell'articolo 41 continuerà domani.

La seduta è sciolta a ore 6.

Domani seduta al tocco.

CRONACA DI ROMA

Questa mattina, alle ore 7 antimeridiane, il sindaco, accompagnato dall'assessore cavaliere Troiani, ha passato in rassegna sulla piazza di S. Giovanni in Laterano il Corpo delle guardie municipali.

Il sindaco, dopo aver fatto l'elogio della loro tenuta e in generale della loro condotta, ha dato facoltà a qualunque delle guardie che avesse qualche richiamo a presentare di manifestarlo sia indirizzandogli subito la parola, sia per mezzo di uno scritto, sia domandando di essere chiamato al rapporto.

Alcune guardie hanno esposto alcune loro ragioni, altre hanno fatto passare una istanza al sindaco, ed altre hanno chiesto di essere chiamate al rapporto.

Il sindaco ha posto in questo modo ciascuna delle guardie in grado di porgli sott'occhio, ove ve ne fossero, le ingiustizie di cui taluno si lamentavano, senza passare per la trafila regolare dell'ufficio. Siamo persuasi che in questa maniera si vedrà chiaro quale fondamento avessero i disordini che dalle guardie stesse da qualche tempo si lamentavano.

—

La sorpresa e l'interesse che generalmente hanno destato quei due disgraziati che tentarono uccidersi al Campo Verano, e dei quali ci siamo per ben due volte occupati, ci spingono a dirne ancora due parole.

Il Chiozzi, con tutto il desiderio che costantemente mostra di non voler sopravvivere, può dirsi, giusta il parere dei medici, fuor di pericolo.

Non è così della Bernardini: il suo stato di salute si aggrava ogni giorno più, e i medici disperano di salvarla. Essa persiste nell'idea di voler morire, e sovente domanda alla sua assistente se le resta ancora molto tempo a vivere.

—

L'illustre signora Erminia Fuà Fusinato, direttrice della nostra scuola superiore femminile, ha pubblicato testè una nuova edizione della sua graziosa *Strenna della mamma*, accolta l'anno scorso con tanta lode dal pubblico e con vivissima simpatia dai giovinetti e dalle giovinette d'Italia. In questa *Strenna*, come in tutte le opere letterarie della chiarissima signora Fusinato, la grazia dei pensieri si congiunge alla leggiadria della forma e alla semplicità della

stile, e nel dame certi che l'accoglienza che verrà fatta dal pubblico italiano alla nuova edizione della *Strenna della mamma* sarà egualmente favorevole e simpatica.

La *Strenna* è elegantemente stampata per cura dell'editore Lampugnani di Milano, e la nuova edizione è notevolmente accresciuta.

—

Il furiere dei veterani Severini era così noto pel suo odio all'acqua e pel suo sviscerato amore al vino, che sovente i suoi superiori lo consegnavano agli arresti per temperargli queste due passioni, che nessun consiglio valeva a domare.

Ieri sera, dopo alcuni giorni di prigione toccatigli per il motivo sopra accennato, potè uscire a respirare un'aria più pura, ma la rigidezza forse dell'aria lo persuase ad entrare in un'osteria, ove volle rifarsi ad oltranza delle privazioni sofferte nei giorni antecedenti, tanto che l'oste ad ora tarda fu costretto d'invitarlo ad uscire dalla sua bottega. Ed egli uscì, ma ne uscì barcollando.

Nel passare sulla piazza di Trevi, scese fino alla fontana; il motivo di questo suo riavvicinamento coll'acqua è però restato un mistero, poichè poche ore dopo una guardia municipale lo estraeva semivivo dalla fontana, in cui era probabilmente caduto per inavvertenza.

Trasportato all'ospedale, vi giunse già fatto cadavere.

—

Questa mattina una quantità di curiosi stava ad esaminare le porte del nuovo magazzino di tappeti, ecc. del signor Peyron, sulle quali si vedevano delle ammaccature fattevi con un istrumento che può supporsi fosse un martello, o un grosso bastone, o parranco un palco.

Ciò ha fatto erroneamente supporre che fosse stato un tentativo di ladri per scassinare le porte.

Dalle verifiche fatte dalla Questura è risultato che ad altro non si devono attribuire quei colpi dati alle porte ed al muro che ad un cattivo scherzo vandalico od un dispetto puerile.

—

Quasi tutti i proverbi che riguardano i climi e le stagioni sono divenuti fallaci. Non ci si può proprio contare più. Quei tali giorni dell'anno designati per servire di barometro o termometro non dicono più il vero. È notissimo il detto che *col giorno della candelora dall'inverno siamo fuora*, e i nostri vecchi sostengono che col mese di febbraio si deponeva il mantello e s'andava *in bella vita* al passeggio.

Però il freddo ed il rigidissimo tramontano d'oggi hanno dato una solenne smentita all'antico proverbio, e nonostante che splendesse un bel sole, i viali del Pincio sono stati, nelle ore pomeridiane, quasi deserti. E nelle poche carrozze che s'incontravano, le signore, avvolte nelle loro pelliccie, tenevano i cristalli calati.

Oggi è stato forse il giorno più freddo della stagione.

—

La Scuola superiore femminile continua a prosperare mercè le cure della illustre direttrice di essa, signora Fua-Fusinato, e mercè la sollecitudine dei professori che vi furono chiamati ad insegnare o stabilmente o temporariamente e a titolo di onore.

Ieri vi ebbe luogo una lezione dell'onorevole Domenico Berti, che fu già preceduta da due altre simili. Egli si trattenne a discorrere delle materie che debbono essere oggetto di studio per le donne e del metodo che nell'insegnarle e nell'apprenderle vuolsi tenere, perchè rispondano all'indole di questa nobile parte del genere umano ed al particolare carattere delle facoltà proprie del sesso femminile. E per conseguenza dovette primieramente esaminare quali fossero queste facoltà e studiarle comparativamente all'uomo.

L'uomo e la donna, disse l'on. professore, sono pari per grandezza e per valore, quantunque differiscano fra loro per il carattere della grandezza che predomina in ciascuno dei due sessi e per l'ufficio cui adempiono ciascuno nella vita generale dell'umanità. Queste differenze consistono in ciò che nel primo è maggiore l'idealità scientifica, laddove nella seconda è maggiore l'idealità morale. In prova di queste sue asserzioni, l'on. professore passò in rassegna la storia delle scienze astratte e fece vedere che radi vi s'incontrano nomi di donne e che per converso questi nomi sono frequenti nella storia delle lettere, della poesia lirica, dei componimenti epistolari e dei romanzi, spiegando questo fatto per mezzo di considerazioni psicologiche molto acute e vere. Poi egli disse che nella donna le idee morali di un Dio personale e del dovere sono più universali, più profonde ed incancellabili che nell'uomo, il quale trascende spesso nelle regioni astratte e giunge alla concezione di un Dio generico che basta alla quiete dell'animo suo e che non basterebbe alla donna. Egli soggiunse altre osservazioni che piacquero assai per la loro giustezza e per il bel modo con cui erano esposte.

In fine l'on. Berti conchiuse dicendo, che, secondo l'indole delle facoltà della donna, i suoi studi dovevano essere specialmente letterari, storici, naturali e morali e che nella condotta di questi studi dovevasi adoperare il metodo di osservazione. Egli insistette sopratutto sulla necessità di dare alle donne una buona coltura letteraria, come quella donde dipende la consistenza del loro pensiero e la formazione così del loro carattere come del loro cuore.

—

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del dì 1° febbraio 1874.

Il Barometro è ridotto a 0° al mare. L'altezza della stazione è di 49,m 67.

Barometro a mezzodì = 764,9

Termometro Centigrado

Massimo = 11,0 — Minimo = — 0,4

Umidità media del giorno

Relativa = 55 — Assoluta = 4 58

Vento dominante. Nord debolissimo.

Stato del cielo. Bello con qualche leggerissimo cirro al pomeriggio.

NOTIZIE TEATRALI
ED ARTISTICHE

Le rappresentazioni del cav. Toselli al teatro Capranica proseguono con gran concorso di spettatori. Il Toselli è sempre un artista impareggiabile per naturalezza di recitare ed intelligenza, e con poche prove ha siffattamente mutata in meglio la compagnia Cuniberti che recita con lui, da farci credere che siano risorti i bei tempi del teatro piemontese.

Terminato questo corso di recite il cav. Toselli si accinge ad un arduo esperimento. Assume la direzione d'una compagnia italiana composta in gran parte di giovani, la quale non reciterà in quaresima, ma attenderà invece a formarsi un repertorio e quindi in primavera si esporrà al giudizio del pubblico. Noi non dubitiamo che il Toselli riuscirà pure in questa impresa la quale è veramente degna del suo ingegno e dell'amore ch'egli ha sempre professato pel teatro nazionale.

— Al teatro Valle la sera di venerdì avrà luogo la beneficiata della signora Tessero-Guidone col dramma nuovissimo del Muratori: *Antonio Canova*. Al meritato favore di cui gode la signora Tessero presso il pubblico s'aggiunge pertanto la curiosità di udire e giudicare il nuovo lavoro d'un valente scrittore nostro concittadino.

— La prima rappresentazione dei *Goti* del M.° Gobatti al teatro di Parma, è annunziata per mercoledì 4 corrente.

— Il concerto di Rubinstein a Genova è riuscito splendido. Fu chiesta ed ottenuta la replica della *Marcia turca* di Beethoven, e di un pezzo composto dallo stesso concertista.

— Alla Fenice di Venezia, fu ben accolto il *Gugliemo Tell* e riscosse vivi applausi il tenore Lefranc che il pubblico di Roma ben conosce.

—

Con grande meraviglia abbiamo veduto sorgere in piazza Colonna una specie di palco per le prossime feste del Carnevale. La piazza Colonna è l'unico sfogo che abbia il pubblico lungo lo strettissimo Corso e ci pare un'idea veramente balzana l'ingombrare quella piazza in siffatta guisa. Abbiamo chiesto a chi appartenesse la paternità dell'idea stessa, e la nostra meraviglia è cresciuta a mille doppi quando ci venne risposto che il palco doveva servire al municipio e ai suoi invitati. Lasciamo stare che l'intervento del municipio, opportunissimo in una festa nazionale od ufficiale, è fuor di luogo nelle feste del Carnevale; ma che questo intervento abbia da tornare a scapito della comodità e della sicurezza della circolazione, è cosa che assolutamente non possiamo ammettere; ed è causa di giuste lagnanze le quali aumentano pure in ragione della forma poco artistica di questo nuovo monumento municipale.

D. A.....

—

LA CROCE DEL COLOSSEO

Egregio sig. Direttore,

I fogli annunziano che si vuole togliere *per sempre* la croce del Colosseo, e gli artisti, i pensatori, i poeti, i romani tacciono! E la difesa di questa sublime croce tocca proprio ad un umile poeta straniero, ad un figlio di quei barbari che arsero, smantellarono e spianarono in Roma dei consoli e dei Cesari, per chinare il loro indomito capo davanti alla Roma, onde Cristo è romano, e ricevere dall'Italia la fede e la civiltà. Se è vero ciò che annunziano i giornali si starebbe adunque per commettere un atto che non appartiene a me di definire dal punto di vista religioso, ma che, dal lato puramente filosofico ed artistico, non esito a qualificare di vandalismo. Che si tolgano le cappellette della *Via Crucis*, le quali ingombrano e deturpano l'ingente scheletro di pietra della grandezza romana, che impediscono all'occhio la vista del podio ed alla fantasia la comunicazione diretta colle ombre del passato, sono il primo ad approvarlo. Quegli altarini erano brutti quanto le due superfetazioni architettoniche, che rendono il Panteon simile ad un'immensa lumaca antidiluviana che mostra le corna. Che eziandio si distrugga la magnifica flora dell'anfiteatro, ornamento e vita delle rovine, e si faccia la barba al vecchio Colosseo, procurerò di persuadermi che questa spogliazione, artisticamente assurda e ridicola, era imposta dai supremi doveri della conservazione del monumento e lascerò il barone Visconti provare il contrario al senatore Rosa. Ma quando si rovescia la croce di legno del circo di Flavio Vespasiano, vorrei davvero spossedere a Roma il famoso ed infausto diritto del *liberum veto* che perdè un gran paese. Se coloro che presiedono agli scavi del Colosseo, — e non ebbi la curiosità d'informarmi chi fossero, — non sono troppo graci e latini, troppo classici e pagani, per conoscere la letteratura dei popoli barbari e cristiani, essi non dovrebbero ignorare che un numero sterminato di scrittori moderni, dal francese Châteaubriand al polacco Sigismondo Krasinski ed allo spagnuolo Emilio Castelar consacrarono le loro più belle pagine alla croce del Colosseo. Nel mirabile *Iridione* di Krasinski il figlio dell'Ellade, che anelava alla suprema vendetta sulla tiranna del mondo, dopo avere dormito per diciotto secoli in una grotta, viene destato dal suo genio tutelare, che gli annunzia la vendetta essere compiuta e lo conduce attraverso i templi abbattuti, gli archi crollati, le colonne e le statue in frantumi, la reggia dei Cesari in polvere, fino alla croce, che giganteggia solitaria sull'arena del circo, e là al chiaror di luna, appiè dell'albero degli schiavi ora signore del mondo, lo spirito delle tenebre e l'angelo del perdono si contrastano l'anima d'Iridione, gridando l'uno ch'egli odiò Roma, l'altro ch'egli amò la patria e la libertà d'immortale amore.....

Come il viaggiatore della lontana Polonia potrà ormai rileggere nell'anfiteatro il suo diletto ed impareggiabile poeta, quando non vi ritroverà più la croce? E l'osservazione che io faccio verrà fatta per conto proprio da ogni francese, inglese, tedesco. In qualsiasi altro luogo la croce è il simbolo del culto; in mezzo all'anfiteatro diroccato essa è inoltre l'imperituro monumento, la bandiera della più grande e più sanguinosa vittoria della libertà sulla tirannia, del diritto sull'ingiustizia, dell'amore sulla forza dei popoli, sul cesarismo di ogni genere, dello spirito immortale sui carnefici di ogni sorta. Non c'è neppure bisogno di credere alla divinità del figliuolo di Maria, come ci credo io, per convenire di queste luminose verità storiche. La croce del Colosseo è il compendio della storia, il più stupendo comento di queste rovine, la più ispirata lezione di filosofia, l'ultimo gladiatore, sotto le cui braccia eternamente stese si prostrò la Roma di marmo e di granito, fu soffocata la lupa sitibonda di sangue e di rapine, i Cesari e gli Dei precipitarono nella polvere. Che i romani si tengano queste pietre dell'anfiteatro, ognuna delle quali segna un atto di oppressione, ma che lascino ai figli dei barbari l'arena che i loro padri hanno conquistata: i discendenti di tante generazioni di gladiatori e di martiri, che morirono per i crudeli piaceri del popolo sovrano, chiedono solo il favore che questa arena non venga considerata come un luogo di banale curiosità archeologica o un ritrovo d'indecorose baccanali, ma che almeno sia assimilato a tutti i cimiteri, che vi rimanga la croce, la quale per i poveri, gli esuli, gli infelici, gli oppressi, i sognatori, i poeti, simboleggia l'immortale speranza e l'eterno zampillo del sangue, onde questo sacro suolo è penetrato. Il concetto che fa togliere la croce dal Colosseo è degno di quell'altro concetto che fece collocare una volta la statua di Venere sul Calvario.

Giorgio Kulczycki, nel 1683, passò due volte primo e solo in mezzo a duecentomila turchi ed ebbe la fortuna e la gloria di contribuire più degli altri a salvare Vienna e la croce con essa: non avrò certamente il cattivo gusto di paragonarmi al mio illustre antenato nè i pacifici scavatori del Colosseo agli ottomani vinti da Sobieski. Il mio còmpito è assai più modesto, e non posso deporre non solo una spada insanguinata, ma neppure la mia inoffensiva penna ai piedi dei miei re, che non esistono più. Ma sarò ben felice se la mia debole iniziativa viene seguita da altre proteste, a costo anche di passare per cortigiano o cavaliere errante di una povera croce di legno.

Aggradisca i sensi della mia distinta considerazione.

Roma, 31 gennaio 1874.

LADISLAO conte SAN KULCZYCKI

—

NOTIZIE INTERNE E FATTI VARI

Strade ferrate. — Scrivono da Novara al *Monitore delle strade ferrate* che in seguito alla disdetta data dalla Società dell'Alta Italia di continuare l'esercizio della ferrovia Novara-Gozzano oltre il 10 febbraio prossimo, il ministero ha incaricato i propri agenti di prendere in consegna quella ferrovia.

Terremoto. — La *Provincia* di Belluno annunzia che nella notte dal 30 al 31 gennaio fu avvertita in quella città una sensibile scossa di terremoto.

Azione lodevole. — Leggiamo nel *Commercio* di Genova del 31 gennaio:

Il capitano Barbagelata Antonio al comando del brigantino nazionale *Rosa B.* in viaggio da Smirne a Genova, trovò il 30 dicembre scorso alla lat. 35° 35" N. longitudine 70° 17 O., un bastimento a metà sommerso in balìa alle onde, e avvicinatolo, scorse dei marinai che sulle sartie facevano segnali di soccorso. Malgrado il grosso mare, fece calare una lancia equipaggiata dal secondo di bordo Ferretto Giuseppe e dai marinai Sciappacasse Antonio, Gavazzo Gaetano, Scalese G. B., Mezzana Filippo, Villa Angelo e Lagomarsino Antonio, riuscendo così a salvare capitano ed equipaggio del legno suddetto denominato *Polly*, di bandiera inglese diretto a Liverpool.

Il capitano Barbagelata provvide di vestiario, vitto e conforti i naufraghi, che da 4 giorni vivevano sulle sartie, ed al suo arrivo in Nuova York rifiutò dal consolato inglese ogni compenso di spese.

Sappiamo che la Capitaneria del Porto di Genova ha incarico dal ministero di encomiare tanto il capitano come gli altri individui che compierono un'azione cotanto bella per generosità e filantropia, come pure ci consta che il console inglese a Nuova York ha segnalato all'attenzione del suo governo la condotta generosa del Barbagelata per quella ricompensa che credesse impartirgli.

Episodio commovente. — Narrano i fogli milanesi che quando la salma del compianto cav. Keller fu portata al Cimitero monumentale, ivi, con esempio nuovo, al ministro evangelico si unì il sacerdote cattolico nel ricordare le virtù dell'estinto, che era protestante, e nel pregare alla sua pace. Era quel prete il parroco del comune di Villanovetta, dove il Keller era amato come padre, e la parola riconoscente, affettuosa, altamente cristiana di quel venerando vecchio commosse alle lagrime.

Vicende giornalistiche. — L'*Unità italiana* di Genova annunzia che vedendosi abbandonata da' suoi amici i quali non la soccorrono nelle sue strettezze finanziarie, sospende nuovamente le sue pubblicazioni.

Recentemente ancora il suo gerente dichiarato colpevole dai giurati di parecchi reati di stampa, venne condannato dalla Corte d'Assise di Genova a tre mesi di carcere e 2500 lire di multa.

Monumento a Tiziano. — Riceviamo da Pieve di Cadore un caldo eccitamento che il Comitato esecutivo, istituito pel monumento da erigersi in onore di Tiziano Vecellio, indirizza a tutti i Comitati locali onde diano opera affinchè le sottoscrizioni iniziate sotto il patrocinio di S. A. R. il Principe Umberto siano propagate ed estese.

Noi speriamo che gli italiani non saranno sordi a questo nobile appello e siamo certi che le sottoscrizioni renderanno possibile l'erezione d'un monumento, degno del grande pittore e pari alla riconoscenza che la patria serba verso una delle più splendide sue glorie.

Cenni necrologici. — La *Gazzetta piemontese* del 31 gennaio annunzia la morte di Angelo Piazza che professò con onore l'arte del setificio e fu anche deputato al Parlamento subalpino nella legislatura del 1849.

— E i giornali di Milano del 1° annunziano la morte del cav. dott. Arpesani intemerato cittadino e fervido patriota. Nel 1854 venne condannato a morte dal governo austriaco. La pena gli fu comutata in dieci anni di carcere duro. Uscì di carcere per l'amnistia del 1857, ma fu nuovamente arrestato nel 1859, e dopo la battaglia di Magenta venne liberato dal popolo e portato quasi in trionfo.

NOTIZIE ULTIME

Nemmeno oggi la Camera potè terminare la discussione degli articoli del progetto di legge pel riordinamento dell'istruzione elementare. Resta ancora da deliberare sull'articolo concernente l'iscrizione alla prima categoria, qualunque sia il numero estratto, di chi, in occasione di leva, non sappia nè leggere nè scrivere.

La discussione di questo articolo continuerà domani.

La odierna tornata fu quasi interamente dedicata alla discussione delle disposizioni che la Commissione e il ministro proponevano per render inabili ai pubblici impieghi e al conseguimento di doti o sussidi di collocamento coloro che non sapessero nè leggere nè scrivere scorsi 5 anni dal giorno in cui la legge diventerà obbligatoria.

Quelle disposizioni furono censurate come troppo severe e come praticamente inapplicabili dagli on. Corte, Peruzzi e Parpaglia. Il ministro e la Commissione riconobbero la ragionevolezza di quelle censure ed acconsentirono a modificazioni che rendono meno severe e più agevolmente applicabili le disposizioni sancite contro coloro che, potendo, non provvidero alla propria istruzione.

Domani, probabilmente, il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

—

La Giunta parlamentare pel progetto di legge relativo al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Perù ha nominato presidente l'on. deputato Guerrieri-Gonzaga e segretario e relatore l'on. dep. Sormani-Moretti.

La Giunta sul progetto di legge per spesa straordinaria per l'acquisto di materiale di artiglieria di campagna ha eletto l'onor. dep. Brunet presidente e l'on. dep. Corbetta segretario.

—

La *Gazzetta di Spener*, arrivataci oggi, contiene un articolo in risposta all'*Opinione*. Pazienza se l'avesse solo con noi; ma se la piglia contro il governo e domanda una riparazione, conchiudendo che « se l'Italia non riconosce suo dovere di dare alla Germania tale riparazione, dovrà riconoscere con rammarico che si è ingannata intorno al valore ed alla sincerità delle simpatie dell'Italia verso la Germania. »

Desiderosi come siamo di non proseguire una polemica che c'è interesse reciproco delle due nazioni di lasciar cadere, ci asteniamo dal replicare, come ci sarebbe facile, alla *Gazzetta di Spener*. Solo facciamo osservare a lei, che cita gli articoli del Codice penale germanico con cui si puniscono le pubblicazioni di atti segreti di Stato, le quali possano compromettere le buone relazioni dell'impero germanico con una estera potenza, che l'Italia attende ancora il suo Codice penale italiano, e che nel primo progetto stampato c'è una disposizione su questa materia.

Resterebbe inoltre a dimostrare se la pubblicazione del generale La Marmora sia tale da nuocere alle relazioni amichevoli de' due Stati. Certo non poteva essere negl'intendimenti del generale di alterare tali relazioni, non essendovi chi in Italia non apprezzi i vantaggi che la libertà e la pace europea ritraggono dalla cordiale amicizia con la Germania. Ed appunto perchè siamo convinti che così a Berlino come a Roma si vogliono tener saldi questi vincoli di amicizia, noi non comprendiamo come la *Gazzetta di Spener* non solo persista ne' suoi attacchi, ma cerchi di convertire un deplorevole incidente in un grosso affare internazionale, contro l'intenzione de' due governi e l'interesse de' due Stati.

DISPACCI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi 2. — Il *Journal officiel* pubblica i decreti che nominano i sindaci di 82 località, per la maggior parte nella Gironda, nell'Aisne, nell'Alta Vienna e nel Gard.

Londra 2. — Alle elezioni avvenute sabbato si devono aggiungere quelle di 5 liberali e 3 conservatori.

Una pastorale di monsignor Manning annunzia che il *meeting* cattolico avrà luogo il 6 corrente, per esprimere sensi di simpatia verso i cattolici tedeschi.

Venezia, 2. — Una corrispondenza della *Gazzetta di Venezia* di Tokio, in data 13 dicembre, annuncia un grande incendio che abbruciò 5000 case nel centro più abitato dai negozianti, un movimento nel personale diplomatico, la costituzione di una società di negozianti di seta, contro la quale il ministro inglese ha protestato, l'apertura di nuovi collegi e scuole e grandi riviste militari fatte dal Mikado.

Schwerin, 2. — Oggi il granduca aperse personalmente la Dieta.

Il discorso del trono constatò la necessità di riformare la costituzione, creando una rappresentanza unitaria del paese e abolendo il carattere patrimoniale.

Il progetto di questa riforma introduce il sistema delle elezioni indirette per le città e i comuni rurali e le elezioni dirette pei grandi proprietari. Il periodo della legislatura è fissato a sei anni. La Dieta avrà il diritto assoluto di far leggi e di stabilire il bilancio annuale.

Strasburgo, 2. — L'ex sindaco Lauth fu eletto deputato al Reichstag con 5906 voti sopra 9027 votanti.

—

BORSE DI COMMERCIO

FIRENZE	31	2
Rendita italiana 5 %	67 00(a.)	67 60(a.)
Napoleoni d'oro	23 32(c.)	23 36(a.)
Londra tre mesi	29 20 »	29 17 »
Francia a vista	116 55 »	116 40 »
Imprestito Nazionale	67 50(n.)	67 50(n.)
Azioni tabacchi	859 —(fa)	858 — »
Az. Banca Naz. (nuove)	2162 — »	2161 —(c.)
Strade ferr. Meridionali	430 —(n.)	427 — »
Obbligazioni dette	215 — »	215 —(n)
Banca Toscana	1625 — »	1626 — »
Credito Mobiliare	855 —(fn)	853 —(c.)
Banca Italo-Germanica	200 —(n.)	200 50 »
Banca Generale	— —	— —

PARIGI	31	2
Prestito francese 5 %	93 40	93 52
Rendita » 3 %	58 22	58 27
» » 5 %	— —	— —
» italiana 5 %	59 90	59 85
Consolidato inglese	92 1/8	92 1/8
Ferr. Lombardo-Venete	366 —	362 —
Banca di Francia	4070 —	4080 —
Ferrovie Romane, azioni	63 75	63 75
Obbligazioni dette	165 50	166 50
Obblig. ferr. V. E. 1863	176 50	177 —
Obblig. ferr. Meridionali	186 —	185 —
Cambio sull'Italia	— —	14 1/8
Obblig. Regia tabacchi	471 25	— —
Azioni »	760 —	— —
Londra a vista	25 23	25 21 1/2
Aggio dell'oro per mille	— —	— —

GIACOMO DINA, DIRETTORE.

GIOVANNI ROMBALDO, *Gerente.*

Tipografia dell'OPINIONE diretta da C. Carbone.